



COMUNE DI PALLAGORIO
PROVINCIA DI CROTONE

*Regolamento comunale per la gestione
integrata dei rifiuti urbani
2013*

Approvato con delibera di Consiglio comunale n° del

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 5 – Divieti ed obblighi generali
- Art. 6 – Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte
- Art. 7 – Riutilizzo dei rifiuti urbani

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 8 – Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 9 – Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 – Servizio di raccolta “porta a porta”
- Art. 11 – Gestione della frazione “verde”
- Art. 12 – Gestione della frazione “organico”
- Art. 13 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
- Art. 14 – Gestione della frazione “carta”
- Art. 15 – Gestione della frazione “imballaggi leggeri”
- Art. 16 – Gestione della frazione “vetro”
- Art. 17 – Gestione della frazione “residuo”
- Art. 18 – Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 19 – Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Art. 20 – Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
- Art. 21 – Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
- Art. 22 – Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
- Art. 23 – Altre raccolte differenziate
- Art. 24 – Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
- Art. 25 – Centri di raccolta
- Art. 26 – Accesso ai centri di raccolta
- Art. 27 – Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche
- Art. 28 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
- Art. 29 – Spazzamento
- Art. 30 – Spazzamento delle foglie
- Art. 31 – Cestini stradali
- Art. 32 – Raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 33 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico
- Art. 34 – Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

- Art. 35 – Modalità di gestione

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 36 – Controlli ed accertamenti
- Art. 37 - Sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 38 – Contratto integrativo
- Art. 39 - Efficacia

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) "utente": chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
- b) "utenze domestiche": quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- c) "utenze non domestiche": quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- d) "Gestore": soggetto incaricato dal Comune di Pallagorio (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
- e) "produttore": l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
- f) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) "raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
- h) "raccolta domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";
- i) "raccolta di prossimità": isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
- l) "raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- m) "raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- n) "spazzamento": le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- o) "conferimento": le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- p) "centro di raccolta": (isole ecologiche) area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
- q) "trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- r) "smaltimento finale": il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- s) "imballaggio": il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- t) "materiali riciclabili": tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;
- u) "residuo" frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4 Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Il Comune determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo. In attesa della definizione, da parte dei Ministeri competenti, dei criteri di assimilazione secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del citato decreto legislativo, restano confermate le modalità di assimilazione di cui al comma successivo.

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti derivanti da attività agro-industriali, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, avviene secondo i seguenti criteri:

a) ai fini qualitativi si rinvia a quanto stabilito dalla Provincia di Crotone in ottemperanza al disposto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";

b) ai fini quantitativi vale il principio secondo il quale agli stessi è richiesta la compatibilità con il sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

3. I rifiuti speciali rientranti tra quelli assimilati secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

Art. 5 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;

b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;

c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;

d) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;

e) l'esposizione di sacchetti o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, per oltre ventiquattro ore;

f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;

g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;

h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;

l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;

m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;

n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;

o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

3. Non è considerato abbandono:

a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;

b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;

c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienicosanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 6 Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.

2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 7 Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.

2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore, le Circoscrizioni e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini. Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini è stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 8 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune si può avvalere di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:

a) gestione dei rifiuti urbani;

b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;

c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;

d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;

e) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;

f) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;

g) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune.

Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella collina o nella città rispetto alla zona a traffico limitato del centro storico o stabilite diverse frequenze di raccolta, possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.

4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo degli ecovolontari.

5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.

6. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:

- a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";
- b) raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";
- c) raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
- d) conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.

7. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da attivare sul territorio comunale.

Art. 9 Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune sentito il Gestore.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento.

5. E' vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:

- a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto "residuo";
- e) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);

f) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;

g) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta di cui al successivo articolo 25 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:

a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;

c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 10 Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.

2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

3. E' vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.

4. Gli eventuali sacchi a perdere potranno essere distribuiti dal Gestore secondo le modalità opportunamente definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.

5. Nel caso verrà stabilito l'utilizzo dei sacchi o dei contenitori, il cittadino dovrà evitare lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta. Nel caso contrario è il cittadino stesso che pulisce la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.

6. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori ed i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5 comma 2 lettera e.

7. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito se i contenitori e i sacchi sono posti ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.

8. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

9. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, su comune accordo delle parti, possono essere mantenute pulite dal condominio e o ditta. La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio.

10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

11. Se più utenze condominiali, ubicate a ridotta distanza tra loro, non hanno spazi sulla proprietà privata per posizionare i contenitori a loro assegnati, il Gestore in accordo con il Comune può provvedere a proprie spese alla predisposizione degli spazi per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche.

12. L'orario di conferimento dei rifiuti alle isole potrà essere limitato con ordinanza sindacale ad alcune fasce orarie per evitare rumori molesti nelle ore notturne.

13. Alle utenze che si insediano nel territorio può essere fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

14. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.

15. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.

16. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico con volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è garantita periodicamente dal Gestore, mentre quella degli altri contenitori concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori

stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.

17. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio può essere attuato a pagamento su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell'utente.

18. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.

19. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 11 Gestione della frazione “verde”

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è effettuata con le seguenti modalità:

a) conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune;

b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

2. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto "residuo" o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.

3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 12 Gestione della frazione “organico”

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata.

3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili (che potranno essere distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore), o contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti purché compostabili.

4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, possono essere collocati in un contenitore.

5. Le cassette in legno possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei contenitori per l'organico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.

6. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.

7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 13 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:

a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;

b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 14 Gestione della frazione "carta"

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di apposito container.

2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non è effettuata. In caso di più giorni di festa consecutivi è comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato, per le utenze condominiali e le utenze non domestiche con grossa produzione di carta.

3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta.

4. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.

5. Le utenze non domestiche che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato provvedono al conferimento:

- a) diretto da parte del produttore ai centri di raccolta di cui all'articolo 25;
 - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
6. Per le utenze non domestiche con produzione di grossi quantitativi di cartone può essere prevista una raccolta specifica "porta a porta".
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 15 Gestione della frazione "imballaggi leggeri"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto "residuo" nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.
2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri" è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. La frequenza è adattata ed incrementata soprattutto per le utenze selezionate caratterizzate da una produzione elevata di questi materiali o in alcune zone del centro storico.
3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.
4. I rifiuti denominati "Imballaggi leggeri" sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore. I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. E' vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.
7. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 16 Gestione della frazione "vetro"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere).
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore ad un ritiro ogni due settimane o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.
3. E' vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 17 Gestione della frazione "residuo o indifferenziato"

1. La raccolta della frazione "residuo o indifferenziato" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.

3. La raccolta dei rifiuti denominati "residuo o indifferenziato" avviene:

a) per le utenze singole e le utenze non domestiche all'interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti ed eventualmente del peso;

b) per le utenze condominiali in appositi sacchetti ben chiusi, da ritirare obbligatoriamente da ciascuna utenza secondo le modalità definite annualmente dal Gestore in accordo con il Comune. Il numero di sacchi ritirato è contabilizzato dal Gestore. I sacchi sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Il Gestore, in accordo con il Comune, può prevedere la fornitura di sacchetti dotati di transponder per la contabilizzazione del numero di sacchetti conferiti da ciascuna utenza al servizio di raccolta.

In alternativa:

c) ciascuna utenza condominiale può richiedere un contenitore individuale da centoventi litri dotato di transponder;

d) l'amministratore di condominio può richiedere l'utilizzo di bidoni condominiali dotati di calotta per controllare l'accesso di ciascuna utenza e contabilizzare il numero di conferimenti. I costi annuali per tali contenitori ed il relativo servizio di manutenzione e registrazione degli svuotamenti sono a totale carico del condominio richiedente secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore;

e) qualora il condominio, sulla base di conforme deliberazione dell'assemblea condominiale resa nei termini di legge, chiede al Gestore che il rifiuto residuo prodotto dall'intero condominio sia conferito cumulativamente, la quota variabile della tariffa rifiuti è calcolata sull'ammontare del rifiuto residuo complessivamente prodotto ed è dovuta dal condominio stesso.

4. Il Gestore può valutare la fornitura di sacchetti anche ad utenze non domestiche con ridotta produzione di rifiuto "residuo" e prive di spazi per il posizionamento dei bidoni. Per le utenze di zone aventi peculiarità territoriali specifiche (es. zona a traffico limitato del Centro Storico) può essere imposto dal Gestore il conferimento del rifiuto "residuo" in contenitori ad accesso controllato, posti su aree pubbliche.

5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 18 Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

a) centro di raccolta;

b) ritiro su appuntamento.

3. La consegna presso il centro di raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento del centro di raccolta.

4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.

5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 19 Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE .

2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:

- a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali;
- b) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 a € 534,00.

Art. 20 Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone;

b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;

c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.

3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 21 Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 22 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, devono essere conferiti presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 23 Altre raccolte differenziate (Ceneri di caminetti/stufe/caldaie)

1. La raccolta della frazione "ceneri" provenienti dalla sola bruciatura di caminetti/caldaie/stufe di utenze domestiche è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale e limitatamente al periodo invernale.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.

3. La raccolta dei rifiuti denominati "ceneri" avviene:

a) per le utenze singole e le utenze non domestiche all'interno di contenitori.

Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 24 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 25 Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.

2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:

a) centri di raccolta materiali (CRM) ;

b) centri di raccolta zonale (CRZ).

3. Al centro di raccolta posso essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

a) verde;

b) organico;

- c) carta;
- d) cartone;
- e) plastica;
- f) imballaggi leggeri;
- g) vetro;
- h) legno;
- i) ingombranti;
- l) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- m) olii;
- n) inerti;
- o) materiali ferrosi e non;
- p) rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- q) abiti;
- r) ceneri di caminetti/stufe;
- s) altri rifiuti.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

4. Ai centri di raccolta non può essere conferito il rifiuto "residuo/indifferenziato".

5. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.

6. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.

7. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.

8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 26 Accesso ai centri di raccolta

1. Le utenze domestiche possono accedere gratuitamente a tutti i centri di raccolta, sia CRM che CRZ.

2. Le utenze non domestiche possono accedere a pagamento con formulario al CRZ. In alternativa, possono accedere gratuitamente con i rifiuti non pericolosi, compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e nel limite di 1 metro cubo al giorno per ciascuna tipologia di rifiuto, ai CRM individuati allo scopo e opportunamente pubblicizzati dal Gestore e dal Comune.

Art. 27 Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.

2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.

3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

Art. 28 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).

Art. 29 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro direttamente dal Comune, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, foglie, polvere e simili:

a) i tratti urbani delle strade comunali;

b) le piazze;

c) i marciapiedi;

d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

e) aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 30 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dal Comune.

3. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

4. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. E' responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

Art. 31 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune può provvedere alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.

2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

Art. 32 Raccolta rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.

2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 33 Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

1. Il Comune durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.

2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari o in alternativa alla Sezione locale dei cacciatori.

3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 34 Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.

CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35 Modalità di gestione

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale, regionale e provinciale.

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36 Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e

sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 37 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata, riassunte nella tabella riportata dal presente articolo.

Articolo Rubrica articolo -

Art. 5 co. 2 Divieti ed obblighi generali 27 162

Art. 5 co. 4 Divieti ed obblighi generali - rifiuti speciali 54 324

Art. 7 co. 2 Riutilizzo dei rifiuti urbani - feste del riuso 27 162

Art. 9 co. 7 Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei 27 162

Art. 10 co. 9 Servizio di raccolta "porta a porta" 54 324 22

Art. 11 co. 4 Gestione della frazione "verde" 27 162

Art. 12 co. 9 Gestione della frazione "organico" 27 162

Art. 13 co. 6 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico) 54 324

Art. 14 co 8 Gestione della frazione "carta" 27 162

Art. 15 co. 8 Gestione della frazione "imballaggi leggeri" 27 162

Art. 16 co. 5 Gestione della frazione "vetro" 27 162

Art. 17 co. 6 Gestione della frazione "residuo" 27 162

Art. 18 co. 6 Gestione dei rifiuti ingombranti 54 324

Art. 19 co. 4 Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 89 534

Art. 20 co. 4 Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani 54 324

Art. 21 co. 2 Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale 54 324

Art. 22 co. 2 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie 27 162

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38 Contratto integrativo

1. Il Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 39 Efficacia

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dal giorno successivo all'approvazione. Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n° del ed esplica i propri effetti a decorrere dal giorno successivo all'approvazione.